
INFORMATIVA SUL DIVIETO DI PANTOUFLAGE

L'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) il c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego" dispone che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. **I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti**"*.

L'Amministrazione regionale prevede l'obbligatoria sottoscrizione di un'apposita clausola attestante la conoscenza della suddetta norma per tutti i soggetti che stipulano con la stessa un contratto individuale di lavoro a tempo determinato o indeterminato, come condizione necessaria per l'acquisizione di efficacia dello stesso nonché ai dipendenti a tempo indeterminato che rassegnano le proprie dimissioni volontarie e, in ogni caso, laddove interviene la cessazione del rapporto di lavoro per collocamento a riposo d'ufficio, licenziamento, inabilità sopravvenuta, risoluzione di diritto del contratto individuale di lavoro, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o per altre cause comunque denominate.

Con la sottoscrizione dell'apposita clausola contenuta nel contratto individuale di lavoro e nel modulo di dimissioni il dipendente si impegna ad osservare rigorosamente le disposizioni di legge in materia di incompatibilità successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale.

Nello specifico, la pratica del *pantouflage*, delle cosiddette "porte girevoli", per cui pubblici dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per le pubbliche amministrazioni, vengono poi assunti dagli stessi soggetti privati destinatari dei provvedimenti, è **proibita dalla legge italiana**. Il divieto di *pantouflage* è individuato, come sopra riportato, dall'articolo 53, comma 16-ter introdotto nel d.lgs. 165/2001 ad opera della legge n. 190/2012 c.d. "legge anticorruzione".

L'istituto mira ad evitare che determinate posizioni lavorative possano essere, anche solo astrattamente, fonti di possibili fenomeni corruttivi (o più in generale, di traffici di influenze e conflitti d'interessi, anche ad effetti differiti, ovvero *latu sensu* intesa, di *maladministration*), limitando, per un tempo ragionevole, l'autonomia negoziale dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Si tratta quindi di una finalità a presidio dell'interesse pubblico generale, che strutturalmente distingue il divieto in questione rispetto al patto di non concorrenza, di cui all'articolo 2125 cod.civ.

In ragione di quanto sopra esplicitato, l'Amministrazione regionale provvederà a effettuare idonei controlli anche successivi alla cessazione del rapporto di lavoro mediante consultazione, laddove esistenti a livello nazionale e/o regionale, delle banche dati o delle piattaforme a tal fine istituite nonché i dati e le informazioni disponibili sui siti istituzionali, anagrafe tributaria, interpello diretto di enti o società partecipate, ecc.

In caso di accertata violazione degli obblighi in materia di divieto di *pantouflage* l'Amministrazione regionale darà corso alle procedure legali e amministrative previste dall'ordinamento giuridico e dalle norme in materia.